



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
(D.LGS.N°22/97)**

(ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°89 DEL 21.12.1999)

(MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 13/02/2009)

INDICE

TITOLO I° (Definizioni e competenze generali)

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag.	4
Art. 2	Definizioni	pag.	4
Art. 3	Attività di competenza del Comune	pag.	6
Art. 4	Competenze dell'ente di bacino	pag.	6
Art. 5	Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori	pag.	7
Art. 6	Rapporti con associazioni di volontariato	pag.	7

TITOLO II° (Rifiuti solidi urbani)

Capo I^ (Rifiuti solidi urbani domestici ordinari)

Art. 7	Raccolta "porta a porta" disposizioni generali	pag.	7
Art. 8	Raccolta della frazione secca non riciclabile	pag.	8
Art. 9	Raccolta della frazione umida riciclabile	pag.	9
Art. 10	Riciclabile domestico della frazione umida	pag.	10
Art. 11	Raccolta del secco riciclabile	pag.	10
Art. 12	Specifiche sulle raccolte differenziate del secco riciclabile	pag.	11

Capo II^ (Rifiuti solidi urbani domestici pericolosi)

Art. 13	Disposizioni generali	pag.	12
Art. 14	Rifiuti urbani pericolosi – disposizioni specifiche	pag.	12

Capo III^ (Rifiuti solidi urbani domestici ingombranti)

Art. 15	Raccolta della frazione ingombrante	pag.	13
---------	-------------------------------------	------	----

Capo IV^ (Rifiuti urbani domestici urbani)

Art. 16	Raccolta presso le aree pubbliche o di uso pubblico cestini portarifiuti, spazzamento di strade e aree pubbliche	pag.	14
Art. 17	Disposizioni per la pulizia di aree private, aree occupate da esercizi pubblici, aree occupate da spettacoli viaggianti e manifestazioni varie aree di scarico e trasporto merci	pag.	15

Capo V^ (Raccolte diverse)

Art. 18	Altre raccolte differenziate	pag.	16
---------	------------------------------	------	----

Art. 19	Feste popolari e mercati	pag.	16
Art. 20	Raccolta presso le utenze condominiale	pag.	16

TITOLO III°

(Norme di svolgimento dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani assimilabili)

Art. 21	Criteri e modalità della assimilazione di rifiuti speciali agli urbani	pag.	17
Art. 22	Svolgimento del servizio	pag.	18
Art. 23	Servizio per i piccoli produttori. Indicatori statistici della produzione	pag.	19
Art. 24	Frazione umida dei rifiuti assimilati.	pag.	20
Art. 25	Verde da utenze non domestiche ma assimilate	pag.	20
Art. 26	Raccolta carta, cartone o multi materiale da utenze non domestiche ma assimilate	pag.	20

TITOLO IV°

(Controlli e sanzioni)

Art. 27	Divieti ed obblighi generali	pag.	20
Art. 28	Attività di controllo	pag.	21
Art. 29	Sanzioni	pag.	21
Art. 30	Norme finali	pag.	22

TITOLO I°
(Definizioni e competenze generali)

Art. 1
(Oggetto del regolamento)

Sono oggetto del presente regolamento:

1. l'organizzazione generale e specifica della raccolta dei rifiuti distinta per categorie merceologiche e classi di utenza;
2. i principi atti a suscitare un comportamento ecologicamente corretto teso a ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire o dei materiali da avviare a recupero mediante trasformazione, comportamento basato sul risparmio e il riuso delle risorse e dei beni;
3. le norme atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero dei materiali da destinare al riciclaggio o alla produzione di energia, nonché a ridurre la pericolosità dei rifiuti prodotti;
4. le norme volte ad assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti o dei materiali recuperabili;
5. le norme per la determinazione delle zone entro le quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, nonché le modalità e la periodicità della raccolta stessa in ciascuna di dette zone;
6. le modalità per il conferimento, il trasporto, l'eventuale trattamento ed eliminazione dei rifiuti urbani ingombranti;
7. la definizione di rifiuto speciale assimilabile all'urbano in relazione ai limiti quali-quantitativi dei materiali conferiti, la modalità di smaltimento, i rapporti con l'utenza.

Art. 2
(Definizioni)

Il presente regolamento è predisposto ai sensi degli articoli 6, 7, 8, del D. Lgs N°22/97 (meglio conosciuto come decreto "Ronchi"). Pertanto si rimanda a quella normativa ed, in particolare, agli articoli citati per le principali definizioni e classificazioni.

Ai fini del presente regolamento si aggiungono però queste ulteriori definizioni:

1. Appaltatore: la ditta aggiudicataria della gara d'appalto;
2. Rifiuti urbani

2a DOMESTICI: sono costituiti dai rifiuti provenienti dai locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in :

ORDINARI:

Verde: comprende il materiale ligno-cellulosio derivante dai lavori di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura di piante sia pubbliche che private, ecc.;

Umido-organico: comprende gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta tipo scottex, fazzoletti di carta e simili e verde in modica quantità;

Secchi: sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta suddivisi in:

Riciclabili: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:

Carta: frazione recuperabile costituita da carta e cartone;

Plastica: frazione recuperabile costituita da contenitori per liquidi in plastica di volume inferiore ai 10 litri;

Vetro: manufatti in vetro quali bottiglie ecc.;

Lattine: frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;

Barattoli: frazione recuperabile costituita da contenitori in acciaio o banda stagnata;

Altre frazioni recuperabili: altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti (ad es. fogli di polietilene, polistirolo, vasi o cassette di plastica se recuperabili);

Non riciclabili: tutte le frazioni non passibili di recupero (materiali accoppiati, pannolini, plastiche e cellophane, altri materiali talmente contaminati da sporco o altro da non essere recuperabili) compresi i piccoli ingombranti (sedie, tavolini ecc.) che possono essere all'occorrenza raccolti all'ecocentro, destinate allo smaltimento.

PERICOLOSI:

(rif. Allegato D al Decreto legislativo n° 22 del 05.02.1997 ed art. n° 7 dell'elaborato E del Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n° 785 in data 28 ottobre 1988) batterie e pile, medicinali, e contenitori anche con residuo di prodotti etichettati "T" e/o "F" (vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, ecc.), tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercuri.

INGOMBRANTI:

sono costituiti da beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti.

2b ESTERNI: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.

2c ASSIMILATI (RSA = Rifiuti Solidi Assimilati): sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità. Fino al momento in cui lo Stato non deciderà i criteri quali-quantitativi per l'assimilazione, si farà riferimento all'elenco di cui al punto 1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale 27/7/84. Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti domestici (verde, umido-organico, secco riciclabile, ecc.). In virtù della assimilazione operata con il successivo articolo 3 del presente regolamento il Comune esercita il diritto di privativa a norma di legge, pertanto tali rifiuti nella quantità e qualità previste devono essere conferiti al Comune stesso il quale ha il diritto-dovere di applicare la relativa tassa o tariffa.

3. RIFIUTI SPECIALI: tutti i rifiuti non classificati urbani (tramite l'assimilazione) ed in particolare: residui derivanti da lavorazione industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali, e di servizi che per quantità e qualità non siano dichiarati urbani e pertanto non rientrano nelle categorie precedentemente definite.
4. RACCOLTA PORTA A PORTA: metodo di raccolta dei rifiuti conferiti dai cittadini presso le abitazioni, e per le altre utenze, presso i luoghi delle rispettive attività. Di norma il metodo deve consentire l'identificazione dell'utenza che ha eseguito il conferimento, anche se l'Amministrazione Comunale può prevedere in relazione a zone geografiche particolari, conferimenti collettivi da parte, comunque, di un numero di utenze limitato e ben identificabile (es.: bidoni condominiali).
5. TRATTAMENTO: processi di selezione e di lavorazione dei rifiuti per la realizzazione di prodotti riutilizzabili.
6. RECUPERO: operazioni eseguite sulle materie provenienti da raccolte differenziate per renderle idonee al riutilizzo ed alla commercializzazione.
7. SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia delle aree pubbliche e/o di uso pubblico, nonché il trasporto ed eventuale stoccaggio definitivo dei materiali di risulta.

Art. 3

(Attività di competenza del Comune)

Al Comune competono le seguenti attività:

1. La raccolta e l'avvio a smaltimento dei rifiuti in tutte le sue fasi, compresa la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche a ad uso pubblico, per tale servizio il Comune può provvedere direttamente o mediante aziende municipalizzate, consorzi tra Comuni, concessione ad imprese pubbliche o private, sempre comunque in conformità a quanto disposto da autorità e leggi superiori.
2. L'attuazione delle iniziative promozionali e dimostrative volte a suscitare comportamenti che riducano la quantità di rifiuti smaltiti ovvero tutte le iniziative di raccolta differenziata al fine del riciclo di materiali e recupero di energia, della limitazione della produzione di rifiuti nonché per lo smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri RSU.
3. La localizzazione ed il dimensionamento delle aree territoriali dove svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti e le modalità distintive con cui effettuarlo per ogni area. La scelta della tipologia di strutture, attrezzature, centri di raccolta (isole ecologiche o similari).
4. La raccolta di tutti i dati inerenti le attività di cui sopra, per il successivo inoltramento all'ente responsabile di bacino ed alla Regione.
5. L'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica in coordinamento con l'ente responsabile di bacino, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una più diffusa conoscenza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare.
6. La definizione di convenzioni specifiche per lo smaltimento dei rifiuti di utenti grandi produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Art. 4

(Competenze dell'Ente di Bacino)

L'Ente responsabile di Bacino previsto dall'art. 11 del PRSU esercita le seguenti funzioni:

- a) provvede al reperimento, progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di trattamento e/o discariche RSU direttamente o in concessione; catori, sono disciplinati attraverso una convenzione
- b) cura la raccolta dei dati di produzione nei vari Comuni;
- c) formula le proposte di aggiornamento del PRSU per l'ambito di propria competenza;
- d) effettua o promuove studi di fattibilità degli impianti a tecnologia complessa e formula le proposte di individuazione degli ulteriori siti necessari o dei canali di smaltimento dei rifiuti dei Comuni.

Art. 5

(Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori)

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, i rapporti tra il Comune ed i consorzi nazionali obbligatori, sono disciplinati attraverso una convenzione (secondo il protocollo ANCI-CONAI) che definisce, in particolare, i seguenti aspetti:

- a) modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
- b) la copertura degli oneri relativi;
- c) l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

Art. 6

(Rapporti con associazioni di volontariato)

Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso e convenzionamento con il Comune.

TITOLO II° (Rifiuti solidi urbani)

Capo I^ (Rifiuti solidi urbani domestici ordinari)

Art. 7 (Raccolta “porta a porta” disposizioni generali)

Il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani domestici verrà attuato richiedendo fin dall'utenza conferente la separazione dei flussi merceologici e verificando l'ottemperanza anche mediante il sistema di raccolta “porta a porta”, secondo quanto precisato nei successivi articoli.

Il servizio viene reso disponibile con idonea manodopera e adeguate attrezzature in tutto il territorio del Comune. L'ente si riserva di apportare adeguamenti o modifiche agli itinerari ed alle modalità specifiche di raccolta previsti nel disegno iniziale allo scopo di razionalizzare per approssimazioni successive l'intero sistema.

Gli automezzi utilizzati dovranno avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili. La movimentazione dei rifiuti dovrà avvenire con mezzi provvisti di cassone stagno, almeno per la raccolta dell'umido-organico.

Il servizio di raccolta “porta a porta” avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada pubblica o di uso pubblico.

La Ditta Appaltatrice passerà “porta a porta” provvedendo allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti. Questi verranno collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali quando, in limitate circostanze, si renda necessario accorpate i conferimenti.

I contenitori per le tipologie di rifiuti umido-organico e secco non riciclabili dovranno essere consegnati all'inizio del nuovo servizio di raccolta alle utenze da parte del competente servizio comunale. I contenitori per il secco riciclabile saranno predisposti dal Comune in zone previamente individuate.

La fornitura del suddetto nel periodo successivo all'inizio del servizio avverrà tramite la struttura Ecocentro.

Art. 8 (Raccolta della frazione secca non riciclabile)

Il servizio di raccolta della frazione in oggetto viene attivato su tutto il territorio comunale di norma con un passaggio settimanale (due per il centro storico entro le mura) e con le modalità del “porta a porta” ovunque tecnicamente ed economicamente possibile. Laddove vi fossero particolari condizioni di territorio tali da rendere difficoltosa tale modalità operativa, l'utente verrà invitato a lasciare i propri rifiuti in un punto specifico indicato dall'ufficio del Comune. Lo stesso ufficio avrà la possibilità di indicare accorpamenti nel conferimento, specie in zone collinari di difficile raggiungimento, disponendo in particolari circostanze anche il conferimento in contenitori o cassonetti del Comune.

Dovranno essere utilizzati per il conferimento solo sacchi distribuiti direttamente o di tipologia approvata dal Comune con dispositivi del responsabile del servizio.

E' consentito, in casi motivati (es. prevenzione del randagismo animale), che l'utente esponga i propri sacchetti in un contenitore la cui tipologia dovrà essere approvata dal Comune. L'ente potrà anche mettere a disposizione contenitori standard che gli utenti acquisteranno con un prezzo agevolato.

Non sono considerati regolari i conferimenti dei rifiuti confezionati in sacchetti non approvati dal Comune o contaminati da materiale estraneo a quello specifico della raccolta in atto e ciò in percentuale che a vista sia stimata secondo il prudente apprezzamento dell'operatore in servizio in percentuale maggiore del 3% del volume del contenitore (salvo diffide e sanzioni sopra citate).

E' fatto obbligo all'appaltatore di segnalare all'ufficio le utenze che non conferiscano i rifiuti in maniera conforme (per natura o confezionamento) a quanto previsto nel presente regolamento od a quanto indicato dal competente ufficio del Comune. L'elenco degli utenti che tengono comportamenti non conformi alle regole dovrà essere invitato con cadenza quindicinale al Comune per i provvedimenti del caso (diffida e poi sanzione in caso di ripetuta violazione). A prescindere poi dai provvedimenti sanzionatori dell'ufficio comunale sarà cura degli addetti alla raccolta di posizionare immediatamente, in prossimità del rifiuto conferito irregolarmente, apposite indicazioni concordate preventivamente con gli Uffici del Comune, indicazioni atte a far sì che il comportamento non si ripeta, ma si corregga spontaneamente. Al secondo conferimento scorretto della stessa utenza la ditta è tenuta ad astenersi dal raccogliere il rifiuto. Provvederà il Comune alla raccolta individuale.

Nell'anno 2000 al fine di determinare con esattezza la quantità di rifiuti per singola tipologia e/o classe di utenza prodotta nel Comune la Ditta dovrà provvedere alla pesatura degli stessi presso strutture autorizzate dal Comune secondo un programma atto a determinare una base di dati efficiente.

La responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti è della Ditta Appaltatrice; a suo carico, quindi, sono da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento o recupero, conseguenti alla non idoneità dei rifiuti ad essi conferiti.

Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi nel suolo pubblico.

Il servizio verrà eseguito nelle prime ore del mattino, eccezionalmente al pomeriggio, nei giorni e negli orari che verranno stabiliti zona per zona dall'Amministrazione.

In particolare, il passaggio nelle zone centrali dovrà avvenire entro l'orario specificato dall'Amministrazione Comunale.

Sia gli orari che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili secondo necessità, previa richiesta dell'Amministrazione Comunale e con preavviso di quindici giorni alla Ditta Appaltatrice e all'utenza.

Il servizio di raccolta è svolto per tutto l'anno, uniche eccezioni Natale, Pasqua e 1^a Maggio nei quali giorni il servizio potrà essere anticipato o posticipato.

In tali casi, il giorno di raccolta verrà comunicato, a cura e a spese dell'appaltatore con almeno 10 giorni di anticipo all'Ufficio Comunale competente e, con volantini, agli utenti interessati.

Per tutti i servizi prestati, l'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale l'orario di inizio del servizio ed il percorso seguito dalle squadre.

Le utenze domestiche saranno di norma dotate di sacco da litri 80, le utenze imprenditoriali con sacco da litri 110. Le utenze imprenditoriali maggiori avranno ulteriori dotazioni come sarà di seguito indicato.

Art. 9

(Raccolta della frazione umida riciclabile)

Il servizio di raccolta della frazione in oggetto viene attivato su tutto il territorio comunale di norma con due passaggi settimanali (tre per il centro storico entro le mura) e con le modalità del “porta a porta” ovunque tecnicamente ed economicamente possibile. Laddove vi fossero particolari condizioni di territorio tali da rendere difficoltosa tale modalità operativa, l’utente verrà invitato a lasciare i propri rifiuti in un punto specifico indicato dall’ufficio del Comune. Lo stesso ufficio avrà la possibilità di indicare accorpamenti nel conferimento, specie in zone collinari di difficile raggiungimento, disponendo in particolari circostanze anche il conferimento in contenitori o cassonetti del Comune.

Dovranno essere utilizzati per il conferimento solo sacchi e contenitori distribuiti direttamente o di tipologia approvata dal Comune con disposizioni del responsabile del servizio.

L’adesione al compostaggio domestico con impegnativa approvata dall’Amministrazione potrà determinare l’esclusione dal servizio di intere zone o porzioni di zone del territorio comunale. Il piano dei percorsi della raccolta deve essere aggiornato dall’ufficio comunale entro il 31 dicembre di ogni anno rivedendo nei sessanta giorni antecedenti le disdette o le nuove adesioni al compostaggio domestico. I rifiuti verranno conferiti in sacchetti all’interno di idonei contenitori che potranno essere da 10 a 25 litri a seconda delle necessità riscontrate nel servizio.

Le modalità di conferimento, eventuale accorpamento dei conferimenti, di raccolta ecc. sono analoghe a quelle previste all’articolo precedente per il secco.

Sarà compito degli addetti al servizio stesso provvedere alla pulizia dell’area circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico.

Per i rifiuti confezionati in sacchetti non approvati dal Comune o contaminati da materiale estraneo a quello della raccolta specifica valgono ancora modalità e criteri di comportamento espressi all’articolo precedente, salvo la riduzione della percentuale di tolleranza al 1% del volume del contenitore.

Art. 10

(Riciclaggio domestico della frazione umida)

Il Comune incentiva il riciclaggio domestico della frazione umida del rifiuto urbano in quanto comportamento ottimizzato nella gestione del rifiuto stesso. Il Comune può predisporre forme agevolate di acquisto di una compostiera domestica per le famiglie che ne facciano adeguata richiesta. La compostiera può essere condivisa da più famiglie con la sottoscrizione peraltro di impegnative chiare e distinte. *L’effettuazione del compostaggio domestico congiunto deve avvenire per abitazioni (o da abitazioni a terreni) collocati nelle immediate vicinanze (adiacenti o dirimpettaie) e comunque all’interno del territorio comunale. L’utente che attua il compostaggio domestico – godendo di agevolazioni tariffarie- non può conferire il rifiuto umido al servizio di raccolta differenziata.*

L’intervento del Comune si limita alla fornitura agevolata di una compostiera per famiglia residente. Le modalità di gestione della compostiera in relazione ai rapporti privatistici di vicinanza sono a completo carico dell’utente. *Le distanze minime dal fabbricato del proprietario confinante sono: per qualsiasi tipo di attrezzatura di compostaggio non inferiori a mt. 5.*

Le distanze minime dal confine sono: per qualsiasi tipo di attrezzatura di compostaggio non inferiori a mt. 5. In ogni caso l’impianto di compostaggio dovrà essere gestito avendo cura di evitare molestie alle abitazioni vicine. L’utente sarà tenuto a compilare in sede di richiesta della agevolazione tariffaria una impegnativa al corretto utilizzo dell’attrezzatura o della modalità scelta. In casi reiterati e verificati di molestia conseguente a cattiva gestione potrà essere prevista la revoca della agevolazione. Con ordinanza del responsabile del servizio rifiuti verranno fatte rispettare le distanze dal confine. Anche le attrezzature e gli impianti già installati dopo l’entrata in vigore delle modifiche al regolamento potranno essere adeguate in caso di segnalazione di molestie o anomalie di gestione.

All'appaltatore verranno comunicati i dati relativi agli utenti aderenti al compostaggio domestico, per i quali dovrà essere disattivato il servizio di raccolta della frazione umida e verde con conseguente riduzione della tassa o tariffa.

Art. 11
(Raccolta del secco recuperabile)

La raccolta viene svolta di norma *con il metodo del porta a porta ed in casi particolari* attraverso contenitori stradali collocati sempre in una quantità tale da assicurare completezza di servizio presso ogni piazzola almeno per le tre tipologie principali: carta, vetro-lattine, vuoti in plastica. Perno del servizio è la struttura "Ecocentro" per la quale si rinvia all'apposito regolamento.

Le piazzole stradali, denominate "Isole ecologiche" destinate alla raccolta differenziata sono individuate all'amministrazione e adattate secondo i bisogni.

Per particolari tipi di utenze corrispondenti alle collettività (scuole, ospedali e simili altre grandi utenze) sarà possibile, a seconda della disponibilità di risorse, installare mini isole ecologiche riservate che avranno il medesimo ciclo di svuotamenti delle isole stradali.

Situazioni particolari di insediamento con particolare lontananza dalle isole ecologiche secondo il prudente apprezzamento del responsabile del servizio, a seconda della disponibilità di risorse, potranno essere servite col "porta a porta".

In ogni caso è fatto obbligo all'appaltatore di non raccogliere rifiuti contenuti all'interno di sacchi o scatole chiuse se non previa ispezione e controllo.

L'appaltatore sarà comunque responsabile della corrispondenza qualitativa del materiale raccolto.

A tale riguardo eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto, da parte dei cittadini, delle istruzioni loro fornite, dovrà essere immediatamente segnalata all'Ufficio competente del comune, per gli opportuni provvedimenti del caso.

In tutto o in parte il territorio considerato, le modalità di effettuazione del servizio e le frequenze di raccolta potranno essere modificate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12
(Specifiche sulle raccolte differenziate del secco riciclabile)

Oltre ai materiali raccolti presso la struttura Ecocentro la raccolta differenziata tramite *porta a porta* cassonetto o campana stradale effettuata in apposite piazzole denominate "Isole ecologiche" è rivolta al "Secco riciclabile" (si veda in proposito la planimetria allegata) dei seguenti rifiuti:

1. VETRO: gli utenti sono invitati a conferire i rifiuti di vetro, completamente vuoti e preferibilmente privi di tappi ed altri materiali di rivestimento in modo da facilitare il recupero del vetro, negli appositi contenitori appositamente segnalati.
2. CARTA E CARTONE: gli utenti sono invitati a conferire negli appositi contenitori la carta ed il cartone non contaminati da altri materiali di rivestimento in modo da facilitare il recupero. I cartoni, se ingombranti, devono essere ridotti e sminuzzati a dimensioni tali da poter essere collocati all'interno dei contenitori di cui sopra.
3. LATTINE DI ALLUMINIO E BANDA STAGNATA: gli utenti sono invitati a conferire le lattine di alluminio e banda stagnata negli appositi contenitori, segnalati e pubblicizzati (sono gli stessi del vetro). Non vi devono essere contaminazioni o aderenze di materiali che possono creare odori.
4. PLASTICA: gli utenti sono invitati a conferire recipienti, taniche, bottiglie, fistini in plastica entro i 10 litri di capienza sui quali, a norma del DM 28.6.1989, è presente un marchio che consente di identificare il materiale impiegato per la fabbricazione negli appositi contenitori, distinti per tipologia e non contaminati da altri materiali in modo da consentire una selezione più precisa ed in grado di valorizzare maggiormente il materiale raccolto.

5. PANNOLINI, PANNOLONI ED ALTRI SUPPORTI MEDICALI: gli utenti che per l'età o per causa di malattia devono utilizzare questo tipo di supporti hanno la possibilità, qualora risulti problematico il mantenimento presso l'abitazione, di conferire questi materiali isolati in appositi sacchetti eventualmente anche contenuti in bidoncini appositamente disposti dal Comune. Tali contenitori (sacchi non trasparenti o bidoncini) saranno esposti alla porta nel normale giorno ed orario previsto per la raccolta del "secco non riciclabile".

Il responsabile del servizio potrà, all'occorrenza e secondo prudente apprezzamento delle corrette modalità di conferimento, individuare centri di raccolta distinti con il cassonetto bianco collocati in alcuni punti del territorio come da planimetria delle isole ecologiche allegata.

Infine utenti con queste problematiche che abbiano problemi di deambulazione potranno ricevere presso la propria abitazione in comodato gratuito una apparecchiatura per la igienizzazione del materiale che consentirà all'utente stesso di trattenerne l'involucro presso la propria abitazione per tutto il tempo necessario alla raccolta.

Da parte sua l'amministrazione comunale fissa:

- a. la localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento di contenitori destinati alla raccolta differenziata delle frazioni di RSU;
- b. la tipologia dei contenitori in cui conferire la frazione da raccogliere;
- c. la modalità di conferimento da parte degli utenti;
- d. la frequenza della raccolta in funzione della frazione da raccogliere nonché delle condizioni climatiche legate al luogo ed alla stagione;
- e. le modalità di affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.

Lo svuotamento periodico dei contenitori è effettuato, con la frequenza necessaria, in relazione alle quantità conferite ed alla natura dei materiali provvedendo alla pulizia ed alla manutenzione dei contenitori nonché alla pulizia dell'area circostante i contenitori esposti.

Capo II[^]

(Rifiuti urbani domestici pericolosi)

Art. 13

(Disposizioni generali)

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi avverrà utilizzando i contenitori distribuiti sul territorio del Comune, comunque sempre anche presso l'Ecocentro. Gli svuotamenti saranno effettuati con frequenza mensile, in un giorno stabilito di comune accordo tra appaltatore e amministrazione e comunque sarà tale da mantenere sempre efficienti e fruibili i punti di raccolta.

Tanto la frequenza quanto la dislocazione dei contenitori potrà essere rivista dall'Amministrazione Comunale secondo le necessità.

I contenitori dovranno essere ben riconoscibili e riportare la scritta indicante la tipologia dei rifiuti raccolti seguita dalle eventuali immagini e descrizioni che facilitino l'individuazione, da parte dell'utenza, della tipologia dei rifiuti da introdurre nei contenitori.

I punti di raccolta dovranno essere collocati preferibilmente presso le rivendite degli stessi materiali nuovi (pile e farmaci o materiali tossici, infiammabili ecc.).

L'appaltatore dovrà mantenere i contenitori in condizione di funzionalità, puliti, con scritte relative al materiale conferibile ben visibili.

L'appaltatore provvederà inoltre a raccogliere tutti i rifiuti abbandonati attorno ai contenitori ed a mantenere puliti e disinfettati sia i contenitori che le aree circostanti. La disinfezione e bonifica dei contenitori dovrà avvenire almeno semestralmente.

Art. 14

(Rifiuti urbani pericolosi, disposizioni specifiche)

I RUP, così come definiti nel precedente art. 3, devono essere smaltiti come segue:

1. **BATTERIE e PILE:** gli utenti devono conferire le batterie e le pile a secco scariche utilizzando gli appositi contenitori installati dal Comune presso l'Ecocentro, gli istituti scolastici, negozi di materiale elettrico, di giocattoli, foto-ottica ed altri esercizi dove si effettua la vendita dei suddetti materiali.

Nei suddetti centri, opportunamente segnalati e pubblicizzati, sono disponibili allo scopo appositi contenitori in materiale idoneo ad evitare dispersioni.

I contenitori per la raccolta delle pile esaurite devono consentire di raccogliere separatamente le pile a "bottoni" (al mercurio, cadmio per orologi, calcolatrici, ecc.) da quelle a "stilo" (a carbone, per altri elettrodomestici).

2. **PRODOTTI FARMACEUTICI:** gli utenti devono conferire medicinali e prodotti farmaceutici scaduti, di cui desiderano disfarsi, presso i centri di raccolta istituiti in farmacie, ospedali e istituzioni sanitarie sedi dell'ULSS, Ecocentro. Nei suddetti centri segnalati e pubblicizzati sono disponibili appositi contenitori.

3. **CONTENITORI "T" E/O "F":** gli utenti devono obbligatoriamente conferire negli appositi contenitori predisposti dal Comune i prodotti sulle cui confezioni sono riportati i seguenti simboli:

- a. simbolo indicante una fiamma stampata in nero su fondo giallo arancione e/o scritta "F" (prodotto facilmente infiammabile);

- b. simbolo di un teschio su tibie incrociate stampato in nero su fondo giallo arancione e/o scritta "T" (prodotto tossico).

In generale si tratta di barattoli, taniche, flaconi, dispenser, bombolette e simili, anche se praticamente vuoti, che contenevano prodotti infiammabili, solventi, acidi, diluenti, vernici o smalti, prodotti per il giardinaggio domestico, piccole manutenzioni e lavori domestici, per attività del tempo libero od hobbistica.

Questi rifiuti devono essere conferiti nei contenitori appositamente segnalati e pubblicizzati, collocati all'esterno di negozi e centri commerciali o comunque presso l'Ecocentro. I contenitori, se posizionati all'aperto o in luoghi non sufficientemente custoditi, devono essere costruiti in materiale a prova di rotture e manomissioni.

Capo III[^]

(Rifiuti urbani domestici ingombrante)

Art. 15

(Raccolta della frazione ingombrante)

Il servizio è effettuato di norma presso la struttura Ecocentro con trasporto a carico dell'utente.

Per le persone con problematiche di trasporto (causa la loro condizione personale od economica) il servizio viene effettuato anche a domicilio con cadenza mensile, nel giorno indicato dall'ufficio comunale, previa chiamata telefonica dell'utenza al numero comunicato dall'Appaltatore, con almeno 4 giorni di anticipo.

Successivamente alla raccolta, la Ditta dovrà provvedere ad una cernita del materiale e tale separazione dovrà riguardare:

- a. frigoriferi, congelatori, surgelatori e condizionatori d'aria;
- b. televisori, computer, stampanti ed altri apparecchi elettronici;
- c. rifiuti costituiti da legno trattato;
- d. rifiuti ferrosi.

Tale distinzione dovrà essere effettuata qualora siano individuabili specifici impianti di trattamento e recupero.

Il servizio effettuato dovrà essere documentato con modalità dall'impianto di trattamento. Indicativamente verrà richiesto l'elenco delle utenze servite ed una descrizione dei materiali raccolti.

Capo IV[^]
(Rifiuti urbani domestici esterni)

Art. 16

(Raccolta presso le aree pubbliche o di uso pubblico, cestini porta rifiuti, spazzamento di strade e aree pubbliche)

Allo scopo di consentire lo smaltimento di rifiuti di piccola pezzatura da parte di utenti itineranti, il Comune provvede ad installare e gestire appositi cestini o contenitori simili su aree pubbliche e/o private ad uso pubblico. E' vietato conferire i rifiuti di altra natura in detti contenitori, L'ipotesi rientra nelle situazioni di conferimento irregolare che vengono sanzionate. Particolare attenzione va posta nel caso di sentieri di montagna, percorsi naturalistici, altre vie, aree picnic e aree ricreative in genere, dove il Comune provvede a collocare adeguati contenitori opportunamente segnalati, con invito agli utenti a non abbandonare i rifiuti al suolo.

Il servizio di raccolta dei rifiuti dell'appalto generale comprenderà dunque anche quello da eseguire sulle aree, vie e piazze pubbliche o di uso pubblico sulle quali l'ufficio comunale ha previsto la dislocazione di cestini per la raccolta dei rifiuti.

L'ufficio del Comune potrà anche prevedere peraltro di convenzionare in particolari situazioni questo servizio con le associazioni di volontariato che svolgono servizi di sfalcio e manutenzione giardini o parchi pubblici.

Di norma le operazioni da svolgere sono:

1. lo svuotamento dei cestini portarifiuti installati presso le aree pubbliche o di uso pubblico, la sostituzione dei sacchi per la raccolta in essi contenuti e la loro periodica pulizia e disinfezione;
2. il trasporto ed il conferimento del materiale raccolto;
3. ogni altro onere per l'esecuzione perfetta della prestazione.

Lo spazzamento di strade e aree pubbliche rientra nella gestione rifiuti, viene gestito dal Comune secondo direttamente o tramite appalto. Vi rientrano generalmente anche la pulizia di aiuole, monumenti, fontane, scarpate di scoli, piazzole, qualora vi siano depositati rifiuti, compreso l'eventuale recupero dei rifiuti che fossero gettati nei corsi d'acqua (fatti salvi casi particolari di difficoltosa esecuzione dell'operazione di recupero).

Nel servizio sono ricompresi anche la rimozione delle siringhe abbandonate e delle carogne di animali investiti dagli autoveicoli, rifiuti che devono essere avviati al trattamento secondo le normative vigenti e recuperati dal suolo pubblico nel più breve tempo possibile (anche a seguito di segnalazione degli uffici comunali):

Deve essere effettuata inoltre la rimozione delle foglie nel periodo autunnale e ogni qualvolta si rendesse ciò necessario.

Lungo i marciapiedi, i parcheggi e le vie urbane interessate dallo spazzolamento, ed in genere in tutte le aree pavimentate, dovrà essere prevista la pulizia dell'erba con diserbo meccanico e chimico.

Art. 17

(Disposizioni per la pulizia di aree private, aree occupate da esercizi pubblici, aree occupate da spettacoli viaggianti e manifestazioni varie, aree di scarico e trasporto merci)

Le aree private di uso comune dei fabbricati civili, le aree di pertinenza di qualsiasi tipo di insediamento, le aree private isolate, recintate e non, devono essere pulite dai rispettivi proprietari (o da chi per essi) e tenute in condizioni decorose.

In caso di palese inadempienza il Comune diffida e poi interviene sostitutivamente, addebitando le spese di pulizia ai responsabili.

I gestori di esercizi pubblici, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso: i rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i RSU.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupati ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.

Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico il Comune dispone che il richiedente costituisca una valida cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Gli Enti Pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente alla pulizia delle stesse dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei RSU.

Eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico sono comunque a carico dei promotori delle manifestazioni.

Le aree pubbliche o ad uso pubblico, utilizzate per carico-scarico merci e/o materiali, alla fine delle suddette operazioni devono essere lasciate pulite dal soggetto che le ha utilizzate, lo stesso è tenuto a raccogliere eventuali scarti derivanti dalle operazioni di carico-scarico ed a conferirgli nei contenitori per RSU e RUI, ovvero a smaltirli se trattasi di rifiuti speciali.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

Capo V[^] (Raccolte diverse)

Art. 18 (Altre raccolte differenziate)

Il Comune si riserva di attivare altre raccolte differenziate presso la struttura Ecocentro secondo lo specifico altro regolamento. Il servizio a gestione comunale potrà avvalersi di collaboratori di ditte varie comprendendo con tale accezione anche le associazioni di cittadini, i gruppi di volontariato, le società cooperative, ecc.

Art. 19

(Feste popolari e mercati)

In caso di feste popolari organizzate da associazioni, partiti, centri culturali, ovvero in ogni altro caso autorizzato dall'Amministrazione Comunale, gli organizzatori dovranno richiedere il servizio di raccolta rifiuti al Comune facendo presente il tipo di necessità. L'appaltatore dovrà provvedere, per la durata della manifestazione, alla raccolta dei rifiuti che verranno prodotti concordando le modalità di espletamento del servizio con l'ufficio del Comune. Quest'ultimo potrà richiedere o effettuare direttamente il posizionamento e lo svuotamento di contenitori di varia volumetria nella zona interessata. La pulizia e disinfezione dovranno avvenire al termine della giornata di mercato o in fase di raccolta per i contenitori dei rifiuti organici.

E' previsto un servizio di raccolta dei rifiuti e spazzamento apposito immediatamente al termine dei mercati ordinari che si svolgono nelle aree e con le frequenze previste dalla Amministrazione comunale.

La raccolta dei rifiuti avviene anche in questi casi per flussi separati:

- a. scarti compostabili (umido-organico e verde) con posizionamento di bidoni, cassonetti o scarrabili svuotati e rimossi a fine mercato o manifestazione nelle aree interessate dalla produzione di questi rifiuti. L'umido-organico va inviato a compostaggio, il verde va conferito nel normale container dell'Ecocentro;
- b. plastica, vetro, carta e cartoni, altro genere di imballi vanno portati all'Ecocentro a cura dei produttori stessi;
- c. secco non recuperabile raccolto tramite sacchetti da 110 litri come per le utenze imprenditoriali preventivamente distribuiti agli ambulanti o agli organizzatori della manifestazione, festa popolare ecc. la raccolta avviene mediante esposizione nel luogo della manifestazione o al posto della piazzola di vendita a fine attività o in altro momento comunicato dall'ufficio del Comune.

Art. 20

(Raccolta presso le utenze condominiali)

Per il condominio con 6 o più è prevista la possibilità del conferimento dei rifiuti in maniera diversa, sia per attutire l'impatto visivo determinato da una notevole quantità di contenitori dei rifiuti esposti sia per espletare una modalità di servizio più agevole per gli utenti.

E' prevista infatti una dotazione di bidoni o cassonetti, secondo il bisogno, da litri 240 a litri 700 adibiti al conferimento dell'umido-organico e del verde con doppio passaggio settimanale.

E' prevista poi la dotazione di un cassonetto, secondo il bisogno, da litri 700 a 1.100 per il conferimento del secco non riciclabile e secco riciclabile, quest'ultimo secondo il prudente apprezzamento dell'ufficio che deve anche valutare l'opportuna collocazione in termini di spazi ed impatto visivo.

I condomini potranno avvalersi di entrambi questi contenitori o di una sola tipologia.

In assenza di alcuna comunicazione in merito da parte degli interessati l'ufficio del Comune provvede a dotare i singoli condomini di sacchi e contenitori secchiello come per le utenze individuali.

I condomini per il resto delle raccolte differenziate sono tenuti ad avvalersi delle isole ecologiche e/o dell'Ecocentro.

Lo svuotamento avviene con mezzo volta-cassonetti, tuttavia la ditta dovrà effettuare periodicamente su indicazione dell'ufficio comunale un'apertura a campione dei vari sacchetti per determinare se il condominio sta operando un conferimento corretto e dovrà riferire al Comune in caso di violazioni come specificato sopra.

Il Comune avrà individuato un amministratore, o un proprietario, o altro referente del condominio cui comunicare informazioni, diffide o sanzioni che saranno applicate su tutto il condominio e suddivise secondo le regole previste nello stabile medesimo.

Ogni dotazione di contenitori condominiali – anche quelle attualmente esistenti – deve essere supportata da una impegnativa sottoscritta da un soggetto tra quelli sopra individuati che assuma in solido con i condomini la responsabilità di custodia dei contenitori ai sensi della disciplina civilistica .

Per le nuove dotazioni di contenitori condominiali che potranno essere effettuate dopo l'entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento è previsto l'obbligo di consegnare contenitori forniti di serratura e di chiave . Saranno ad esclusivo carico del ricevente gli oneri e le spese aggiuntivi e conseguenti alla dotazione di serratura, comprese riparazioni della stessa, inoltre la responsabilità (con relativi costi e/o sanzioni ed ogni altro onere) conseguente a conferimenti di materiali non conformi e/o non corretti in relazione alla tipologia del contenitore utilizzato, a seguito accertamenti effettuati all'interno dei contenitori da parte di addetti comunali e/o addetti della Ditta appaltatrice del servizio di raccolta, è assunta in solido (art. 1294 del codice civile) dal ricevente che sottoscriverà per accettazione uno specifico documento impegnativo.

E' fatto divieto cedere i contenitori a terzi a qualunque titolo, senza accettazione del Comune.

Il Comune potrà apporre targhette o segni distintivi sui contenitori.

E' facoltà del Comune in caso di ripetute violazioni nella corretta custodia dei contenitori e /o rinvenimento di conferimenti non regolari di rifiuti , ritirare i contenitori stessi ed imporre il servizio standard individualizzato con raccolta a sacco / secchiello come per la utenza singola tipo. E' facoltà dei condomini, purchè vi sia assenso di tutti, procedere, se possibile, al compostaggio con tutte le conseguenze previste per le altre utenze.

TITOLO III°

(Norme di svolgimento dei servizi per la raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani)

Art. 21

(Criteri e modalità della assimilazione di rifiuti speciali agli urbani)

Ai fini del presente regolamento si individuano tra i rifiuti speciali assimilati agli urbani quei rifiuti che per la loro qualità e quantità possono comunque essere smaltiti in impianti di smaltimento R.S.U. senza dare luogo ad emissioni ed effluenti, o comunque effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento nel medesimo impianto di soli rifiuti urbani. Possono altresì essere sottoposti senza danno alle operazioni di recupero come gli altri materiali domestici sempre con l'avvertenza della quantità sotto elencate.

Pertanto possono essere conferiti al servizio pubblico di nettezza urbana entro i limiti normalmente accettabili o sulla base di apposito contratto di utenza atto a definire termini e modalità di conferimento ulteriori, i rifiuti o i materiali recuperabili che sono costituiti da sostanze simili a quelle elencate nel seguito, a titolo esemplificativo (delibera C.I. 27.7.1984):

1. imballaggi di carta e cartone non accoppiati ad altri materiali, conferimento presso la struttura Ecocentro con trasporto a carico dell'utenza;
2. contenitori, lastre, imballaggi vuoti di vetro, purché esenti da residui di contenuto e comunque mai adibiti a contenere sostanze tossico nocive e pericolose in genere, conferimento presso la struttura Ecocentro con trasporto a carico dell'utenza;

3. contenitori, lastre, imballaggi vuoti di metallo, latte, lattine e simili purché esenti da residui di contenuto e comunque mai adibiti a contenere sostanze tossico nocive e pericolose in genere, conferimento presso la struttura Ecocentro con trasporto a carico dell'utenza;
4. sacchi e fogli di plastica, cellophane, conferimento presso la struttura Ecocentro con trasporto a carico dell'utenza;
5. cassette e pallet di plastica, conferimento presso la struttura Ecocentro con trasporto a carico dell'utenza;
6. scarti di legno, trucioli e segatura, conferimento presso la struttura Ecocentro con trasporto a carico dell'utenza;
7. rifiuti ingombranti (indicativamente maggiori di 120 litri di ingombro) di tipologia analoga a quella di uso familiare (es. mobilio), conferimento presso la struttura Ecocentro con trasporto a carico dell'utenza;
8. materiali "accoppiati" quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili, tetrapak, scarti in genere (non umido-organico riciclabile) da consumo di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, alimenti deteriorati, scatole, imballi, altri scarti della frutta e rifiuti simili tipici di locali con permanenza di attività umane a carattere di magazzino, cucina e mensa, ufficio.

I limiti quantitativi oltre i quali per i suddetti materiali non si procede alla assimilazione sono determinati per ogni anno solare dal responsabile del servizio secondo questi criteri:

- a. le capacità fisiche di smaltimento degli impianti e delle attrezzature comunali;
- b. l'economicità della gestione in rapporto agli obiettivi di copertura tramite tassa o tariffa assegnati dall'amministrazione;
- c. l'impostazione di "valori guida" di produzione per addetto che mantengono comunque una attinenza con la natura delle attività svolte nelle superfici considerate in tutto o in parte nella tassa o nella tariffazione. Questi valori guida dovranno derivare da una osservazione di un campione rappresentativo di imprese distinte per categorie di attività da espletarsi nel corso del primo anno di applicazione del presente regolamento.

Art. 22

(Svolgimento del servizio)

Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani saranno attivati appositi servizi tenendo, quanto possibile, in conto le effettive qualità e quantità prodotte, dovrà d'altra parte essere attuata, a cura dell'utente già a monte la differenziazione tra secco e umido-organico nonché tra rifiuti secchi recuperabili e non recuperabili.

Il servizio riguarda la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Ad eccezione che per i piccoli produttori definiti al successivo articolo, i rifiuti dovranno essere di norma conferiti dall'utente all'interno contenitori (bidoni, cassonetti, benne, ecc.) di proprietà dell'utente o fornitori dall'appaltatore su richiesta e secondo le modalità definite dalla stessa Amministrazione Comunale *in analogia con quanto definito all'articolo 20 per le utenze condominiali*.

Di norma e salvo che per i contenitori di proprietà dell'utente la manutenzione straordinaria sarà a cura del Comune.

Per la categoria dei "grandi produttori" l'ufficio potrà stabilire contratti di utenza specifici che prevedano il conferimento in quantità o modi diversi dallo standard nonché servizi ulteriori come i lavaggi del o dei contenitori assegnati.

Nei primi tre mesi di applicazione del servizio con cassonetti verrà svolto sperimentalmente una volta alla settimana per tutte le utenze servite in tal modo al fine di identificare, utenza per utenza, le frequenze di svuotamento ottimali a cui attenersi successivamente. Queste ultime verranno

concordate al termine di detto periodo, fra il Comune, gli utenti e l'appaltatore, sulla base delle risultanze dei tabulati relativi al servizio forniti dalla Ditta che effettua la raccolta e di ogni altra informazione.

Di norma non sarà richiesta più di una raccolta alla settimana.

Dopo questo periodo, eventuali ulteriori modifiche permanenti alle frequenze di raccolta dovranno essere comunicate dall'ufficio competente.

Fermo restando il limite massimo di una raccolta alla settimana, occasionalmente le singole utenze a cui fossero state assegnate frequenze ulteriori potranno richiedere telefonicamente interventi suppletivi, da effettuare comunque nel normale giro di raccolta.

Sarà cura dell'appaltatore segnalare immediatamente all'ufficio del comune eventuali anomalie, difficoltà di servizio o comportamenti non conformi a regolamento da parte degli utenti. In particolare dovranno essere comunicati i nominativi dei piccoli produttori che risultano conferire quantità elevate di rifiuto secco riciclabile, rispetto alle utenze domestiche e che quindi dovranno essere rubricate tra i "grandi produttori".

L'appaltatore sarà responsabile della corrispondenza qualitativa dei rifiuti raccolti alle prestazioni comunicate dall'ufficio del Comune. Le penalità eventualmente applicate dagli impianti di trattamento e recupero, conseguenti alla non idoneità dei rifiuti conferiti, saranno a totale carico dell'appaltatore.

Nel corso del primo anno di applicazione del presente regolamento l'ufficio del Comune curerà previo accordo con l'appaltatore, l'effettuazione di alcuni giri di raccolta dei rifiuti dei produttori speciali assimilati (anche solo per alcune frazioni di rifiuto) separati dalla raccolta presso le rimanenti utenze, ciò allo scopo di completare una raccolta dati per grandi categorie di utenze.

Art. 23

(Servizio per i piccoli produttori indicatori statistici della produzione)

Ai fini del servizio di asporto, i produttori di rifiuti assimilabili in quantità paragonabili a quelle delle utenze civili, verranno considerati come utenze domestiche quindi a questa categoria non verrà applicata la possibilità di fornitura di contenitori e relativi servizi accessori previsti all'articolo precedente. I criteri indicativi per l'individuazione dei piccoli produttori sono i seguenti:

1. per il servizio riguardante il secco non riciclabile e l'umido-organico da inviare a compostaggio sono da considerarsi piccoli produttori gli utenti che producono fino ad un massimo di 240 litri alla settimana di tali materiali;
2. per le rimanenti frazioni di rifiuto vale quanto definito negli articoli precedenti e nel regolamento specifico di Ecocentro.

Art. 24

(Frazione umida dei rifiuti assimilati)

Il rifiuto umido-organico proveniente da utenze non domestiche dovrà essere in ogni caso conferito, sfuso o in sacchi approvati dall'Amministrazione Comunale, all'interno di contenitori di adeguata capacità. La raccolta avverrà con le medesime modalità e frequenze previste per le utenze domestiche. La pulizia dei contenitori dovrà avvenire secondo quanto indicato all'articolo 22.

Art. 25

(Verde da utenze non domestiche ma assimilate)

Per i grandi produttori il conferimento avverrà all'interno di cassoni scarrabili o benna, e la raccolta sarà eseguita secondo le specifiche del contratto di utenze stabilito con il Comune. Le rimanenti utenze non domestiche saranno considerate come piccoli produttori (entro i limiti quantitativi

previsti) e quindi per essi vale la norma delle utenze familiari (smaltimento tramite compostaggio o conferimento all'Ecocentro).

Art. 26

(Raccolta carta e cartone o multimateriale da utenze non domestiche ma assimilate)

L'Amministrazione Comunale si riserva di attuare, anche singolarmente, un servizio integrativo riguardante le utenze con grande produzione di carta da macero, vetro o plastica riciclabile, assimilabili all'urbano, ma necessitanti di limiti quantitativi o modalità di conferimento particolari. Anche in questo caso il servizio sarà effettuato in base ad un contratto di utenza specifico con il Comune.

Il conferimento da parte delle Ditte potrà avvenire con cassonetti, benne, scarrabili, campane di proprietà della ditta o noleggiati.

TITOLO IV°

(Controlli e sanzioni)

Art. 27

(Divieti ed obblighi generali)

E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private, fatto salvo il deposito negli appositi contenitori predisposti dal Comune, contenitori nei quali è comunque vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti.

L'accesso ai servizi di smaltimento dei rifiuti o di raccolta dei materiali recuperabili è riservato ai cittadini residenti o dimoranti in Marostica.

Si considera quindi conferimento non regolamentare:

- a. quello effettuato tramite contenitori (cassonetti, pattumiere, sacchetti, ecc.) non conformi al modello o a quanto distribuito dal Comune anche se la tipologia di materiale fosse accettabile;
- b. quello effettuato da cittadini non residenti o dimoranti in Marostica;
- c. quello effettuato inserendo nei contenitori materiali difformi dal previsto salvo i casi di tolleranza quando espressamente previsti dal regolamento.

In forza delle disposizioni precedentemente espresse diviene quindi parte integrante dei comportamenti obbligatoriamente richiesti all'utenza l'operazione di selezione a monte e conferimento differenziato negli appropriati contenitori dei rifiuti o dei materiali recuperabili, secondo le indicazioni fornite dal Comune.

Le Isole Ecologiche stradali sono adibite alla sola raccolta di materiali recuperabili. E' vietato collocare fuori dai contenitori anche questi ultimi materiali. In caso di campane o raccoglitori pieno l'utente deve cercare un altro contenitore capiente oppure trattenere presso la propria abitazione il materiale medesimo fino a riscontrare la disponibilità di conferimento, eventualmente avvisare il competente ufficio comunale di carenze riscontrabili nel servizio.

Chiunque effettui operazioni relative ad attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche o ad uso pubblico è tenuto a mantenere le stesse costantemente pulite ed in ogni caso a non abbandonarvi residui.

Sono altresì riassuntivamente e riepilogativamente vietati i seguenti comportamenti:

- *Cernita non autorizzata dei rifiuti nei contenitori di raccolta*
- *Danneggiamento delle attrezzature del servizio pubblico di raccolta rifiuti*
- *Affissione non autorizzata sui contenitori*

- *Intralcio con mezzi o comportamenti all'opera degli addetti al servizio*
- *Conferimenti di materiali accesi o non completamente spenti*
- *Spostamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti o loro reiterato mancato ritiro dopo lo svuotamento*
- *Smaltimento non autorizzato dei rifiuti mediante combustione e/o immissione in pubblica fognatura, salvo che il fatto non comporti più grave sanzione*
- *Esposizione del rifiuto in luogo diverso da quello stabilito per la raccolta ovvero non in prossimità dell'accesso dell'utente alla via pubblica*
- *Esposizione del rifiuto in giorni diversi da quelli stabiliti per la raccolta*
- *Abbandono di sacchi di rifiuti in cestini pubblici*
- *Conferimento di rifiuti non assimilabili agli urbani (rifiuti pericolosi, rifiuti agricoli, rifiuti speciali)*
- *Violazione in materia di rifiuti esterni o cimiteriali (questi ultimi ai sensi del DPR N. 254/2003)*
- *Altre violazioni contemplate nei precedenti articoli.*

Dette prescrizioni e dette sanzioni valgono sia per il servizio svolto sul territorio che per quello svolto nella struttura Ecocentro che è considerata parte integrante del servizio comunale. Il o i custodi di Ecocentro dipendenti del Comune sono incaricati di far rispettare le norme di regolamento e sono perciò considerati incaricati di pubblico servizio.

Art. 28 (Attività di controllo)

IL Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle norme di questo regolamento applicando le sanzioni amministrative previste da questo stesso articolato nonché, se del caso, dalla vigente normativa regionale e nazionale, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato. *Al sanzionamento dei fatti contemplati tra i divieti del presente regolamento provvedono normalmente gli agenti della Polizia locale anche su segnalazione degli uffici comunali del servizio ecologia .*

In caso di accertato abbandono incontrollato di rifiuti, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere ai diretti soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti. Nel caso in cui non sia stato individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo smaltimento.

Art. 29 (Sanzioni)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs 152/06 nonché dagli altri regolamenti comunali, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa nei limiti minimi di € 25,00 e massimi di € 500,00 secondo le procedure e disposizioni della legge 689/81. L'adeguamento delle stesse è – per il futuro – demandato alla Giunta comunale .

Art. 30 (Norme finali)

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa esplicito richiamo alle vigenti disposizioni di legge.

Per i servizi relativi a tutte le fasi di smaltimento qui definite e regolamentate si applica la tassa di cui al D. Lgs. 507/93 o la tariffa di smaltimento dei rifiuti come definita nel DPR 158/1999, secondo le disposizioni del Comune.

In tutti i casi lo specifico regolamento stabilirà livelli differenziati di tariffa base per attività produttive e attività domestiche, in relazione alla quantità di rifiuti prodotti e al livello di servizio richiesto.

In particolare nel caso di applicazione del DPR 158/99 si osserveranno distinzioni per le zone geografiche come distinte all'articolo 18 e per i servizi assicurati ai grandi ed ai piccoli produttori di rifiuto assimilato all'urbano.

Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione di norma regolamentare precedente ed in contrasto.

